



DOSSIER DIVULGATIVO | OTTOBRE 2026

Legge elettorale: dal Rosatellum allo Stabiliticum

Analisi della legge n. 180/2026

IL DOSSIER

Analisi delle regole, comparazione con il Rosatellum e approfondimento dei possibili profili di incostituzionalità.

01

COMPARAZIONE

02

GARANZIE

03

QUADRO NORMATIVO

Analisi e comparazione | Aggiornamento al 13 ottobre 2026

01 / CONTESTO

Una nuova regola del voto, una nuova esigenza di certezza

Comprendere il cambiamento prima di valutarne gli effetti.

Il sistema elettorale stabilisce come la scelta dei cittadini diventa rappresentanza e come si formano le condizioni parlamentari per governare. Per imprese, associazioni ed enti, la qualità di queste regole riguarda la continuità delle politiche pubbliche e la possibilità di interloquire con istituzioni legittimate e riconoscibili. Una maggioranza numerica può favorire la decisione; la sua durata dipende anche dalla coesione politica.

La Camera ha approvato definitivamente la riforma l'8 ottobre 2026, con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La legge 9 ottobre 2026, n. 180 è stata promulgata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dello stesso giorno. **L'entrata in vigore è fissata al 24 ottobre 2026**: alla data del dossier è una legge approvata e pubblicata, non ancora in vigore.

Che cosa cambia nella logica del sistema

Il Rosatellum combinava competizione nei collegi uninominali e riparto proporzionale. La nuova disciplina concentra il vantaggio maggioritario in un premio subordinato a condizioni nazionali comuni alle due Camere. Restano regimi territoriali particolari, quindi parlare di eliminazione di tutti gli uninominali sarebbe impreciso.

La questione che guida lo studio

Il cambiamento deve essere valutato su tre piani: accessibilità della competizione, comprensibilità della scelta e proporzionalità della trasformazione dei voti in seggi. Il consenso politico alla riforma e la sua compatibilità costituzionale sono questioni distinte.

02 / COMPARAZIONE

Dal sistema misto al proporzionale con premio

Regole nazionali ordinarie; le eccezioni territoriali sono specificate separatamente.

Elemento	Rosatellum	Stabilicum
Formula	3/8 dei seggi interni in collegi uninominali; restante quota proporzionale.	Riparto proporzionale con eventuale premio; uninominali mantenuti nei regimi speciali.
Premio	Nessun premio legale fisso. Il vantaggio dipende dalle vittorie nei collegi.	70 seggi Camera e 35 Senato, sottratti al riparto proporzionale ordinario.
Condizioni	La maggioranza dei seggi può risultare dalla distribuzione territoriale dei voti.	Stessa lista/coalizione prima e con almeno il 42% dei voti validi in ciascuna Camera.
Se manca la condizione	Resta il sistema misto.	Nessun premio in entrambe le Camere; riparto proporzionale ordinario, salvi i regimi speciali.
Limite del premio	Nessun tetto specifico al risultato della coalizione.	Massimale di 220 deputati e 113 senatori per il beneficiario; esclusi gli eletti all'estero.
Soglie ordinarie	3% liste, 10% coalizioni; condizioni specifiche per il computo dei voti delle liste minori.	3% liste, 10% coalizioni; recupero della migliore lista sotto soglia in ciascuna coalizione ammessa.

Al Senato restano fattispecie regionali e per le minoranze linguistiche da verificare caso per caso. Nella nuova disciplina i voti delle liste coalizzate sotto soglia possono concorrere al premio: accesso della singola lista ai seggi e contributo al risultato dell'alleanza sono piani diversi.

03 / COMPARAZIONE

Scelta degli eletti e accesso alla competizione

Preferenze, candidature, firme e indicazione del presidente del Consiglio.

Elemento	Rosatellum	Stabilicum
Scelta dei candidati	Voto al candidato uninominale e liste proporzionali bloccate; nessuna preferenza nella quota interna.	Fino a 3 preferenze tra i candidati diversi dal capolista; capolista bloccato e liste per il premio.
Liste e pluricandidature	Liste proporzionali da 2 a 4 candidati; fino a 5 collegi plurinominali.	7 candidati compreso il capolista; fino a 5 collegi. Regole predeterminate per la plurielezione.
Genere	Alternanza nelle liste; limite del 60% del genere più rappresentato tra i capilista, secondo il perimetro previsto.	Alternanza nelle liste, compreso il capolista; soppresso il limite complessivo del 60% tra i capilista.
Firme ordinarie	1.500–2.000 sottoscrizioni per collegio, con esenzioni.	6.000–7.000; regime ridotto 1.500–2.000 per gruppi/componenti e ulteriori esenzioni.
Voto all’Estero	4 ripartizioni geografiche; 8 deputati e 4 senatori.	2 ripartizioni alla Camera (Europa / resto del mondo) e 1 al Senato. Seggi invariati: 8 / 4.
Voto fuori sede	Nessuna disciplina generale per le politiche; sperimentazioni per altre consultazioni.	Disciplina per politiche, europee e referendum, con condizioni per studio, lavoro, salute e caregiver.
Indicazione politica	Deposito del programma e indicazione del capo della forza politica.	Proposta nominativa per la presidenza del Consiglio; stesso nome per le liste coalizzate. Non sulla scheda, né nomina vincolante.

Le regole di genere non sono scomparse: per le liste del premio resta il limite nazionale del 60%. Il punto critico è la soppressione del vincolo complessivo sui capilista. Per le prime elezioni, l’articolo 5 collega l’esonero dalle firme alle condizioni esistenti al 31 dicembre 2025.

04 / I NUMERI DEL CAMBIAMENTO

Il premio riorganizza i seggi, non amplia il Parlamento

Camera: 400 seggi. Senato: 200 elettivi, oltre ai senatori a vita.

Componente	Camera prima → dopo	Senato prima → dopo
Riparto proporzionale ordinario*	245 → 314	122 → 154
Uninominali / premio*	147 uninominali → 70 premio	74 uninominali → 35 premio
Regimi speciali nel nuovo sistema	8 seggi, prima inclusi nelle quote interne	7 uninominali, prima inclusi nei 74
Eestero	8 → 8	4 → 4
Totale con premio	400	200 elettivi

*Nel vecchio sistema le quote includono Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige; nel nuovo la quota ordinaria le separa. Con premio: Camera 314 + 70 + 8 + 8 = 400; Senato 154 + 35 + 7 + 4 = 200. Senza premio, i seggi ordinari proporzionali diventano rispettivamente 384 e 189.

Entità del contingente riservato al premio



Numeri normativi, non un risultato elettorale. In entrambi i rami il contingente è il 17,5% dei seggi elettivi. L’incremento rispetto a un riparto integralmente proporzionale è inferiore a 70/35, perché questi seggi vengono prima sottratti alla quota proporzionale.

I massimali includono i seggi dei regimi speciali, ma escludono l’Eestero. Non sono pertanto un limite assoluto alla consistenza finale del beneficiario in ciascuna assemblea. Anche la maggioranza al Senato va verificata sul riparto regionale e sulla composizione effettiva, senza dedurla dal solo nome della legge.

05 / SIMULAZIONE ESPLICATIVA

Il passaggio del 42%: una discontinuità da misurare

Camera: un esempio aritmetico, non una previsione elettorale.

Per isolare il meccanismo, si ipotizzano assenza di voti esclusi dal riparto, identica coalizione prima in entrambe le Camere e nessun seggio vinto nei regimi speciali o all'estero. Senza premio, il riferimento è 384 seggi ordinari. Con premio, il calcolo indicativo è $\text{quota di voto} \times 314 + 70$, entro il massimale di 220.

Seggi indicativi della coalizione alla Camera

41,9% / no premio		161
42% / premio		202
45% / premio		211
50% / massimale		220

Simulazione illustrativa di Hermes Centro Studi Europeo. Valori arrotondati: $0,419 \times 384 = 160,896$; $0,42 \times 314 + 70 = 201,88$; $0,45 \times 314 + 70 = 211,3$; $\min(0,50 \times 314 + 70; 220) = 220$. Non replica quozienti, resti e compensazioni territoriali.

Alla soglia, il confronto a parità di consenso con il riparto proporzionale è circa 202 contro 161 seggi: un vantaggio indicativo di 41 seggi, **non di 70 rispetto a quel riferimento**. Questo salto rende importante la verifica dei risultati vicino alla soglia, ma non dimostra da solo un vizio costituzionale.

IL SENATO NON È UNA COPIA IN SCALA

Il calcolo astratto $0,42 \times 154 + 35 = 99,68$ porta a circa 100 seggi elettivi, prima dei regimi speciali e dell'Estero. Non basta ad assicurare 101 seggi su 200. Il riparto regionale e i senatori a vita richiedono una valutazione distinta; il premio non garantisce da solo qualsiasi voto di fiducia.

Premio e base regionale: due verifiche differenti

Possibili criticità e argomenti a difesa; nessun esito giudiziario è presupposto.

1. Proporzionalità del premio | articoli 1, 3 e 48

La criticità riguarda l'effetto combinato di premio, soglie e vicinanza tra i primi due schieramenti. Un divario minimo di voti può produrre una distanza ampia di seggi. A difesa della disciplina rilevano la soglia del 42%, il massimale e la ricerca di maggioranze coerenti. La Costituzione non impone un proporzionale puro: occorre valutare la ragionevolezza dell'intero meccanismo.

La sentenza n. 1/2014 ha censurato il premio senza soglia e la disciplina delle lunghe liste interamente bloccate. La sentenza n. 35/2017 ha ritenuto non manifestamente irragionevole il premio al primo turno dell'Italicum con soglia del 40%, censurandone il ballottaggio. Sono precedenti rilevanti, non una decisione anticipata sulla legge del 2026.

2. Premio nazionale al Senato | articolo 57

Il dubbio è se condizionare l'attribuzione di seggi regionali a un risultato nazionale sia compatibile con l'elezione del Senato su base regionale. A favore della norma si osserva che seggi e candidature restano distribuiti nelle regioni. La domanda giuridica riguarda il peso effettivo del voto regionale quando il premio è determinato e corretto attraverso verifiche nazionali.

IL NODO DELLA VERIFICA

Il consenso territorialmente disomogeneo e i risultati diversi tra Camera e Senato incidono sugli effetti del meccanismo. Il coordinamento tra i due rami risponde a un problema della forma di governo; la sua compatibilità con la rappresentanza e la base regionale è una questione di interpretazione costituzionale.

Il livello di astensione rileva sul piano della rappresentatività politica, ma non costituisce automaticamente una causa di incostituzionalità del premio calcolato sui voti validi.

La qualità del voto dipende anche dall'accesso

Tre nodi: genere, sottoscrizioni e riconoscibilità degli eletti.

3. Parità di genere | articoli 3 e 51

L'alternanza nei sette nomi della singola lista non impedisce che tutti i capilista di una forza politica appartengano allo stesso genere. La soppressione del vincolo complessivo può incidere sulle posizioni più favorevoli all'elezione. A difesa restano alternanza, preferenze e quota sulle liste del premio. Il controllo deve riguardare l'efficacia delle garanzie nel loro insieme, senza assumere che esista un diritto a un esito parlamentare esattamente paritario.

4. Raccolta delle firme | articoli 3, 48, 49 e 51

Il requisito minimo ordinario sale da 1.500 a 6.000 per collegio: quattro volte il valore precedente. Una soglia di serietà delle candidature può essere legittima; il dubbio è la proporzionalità del costo di accesso e della differenza fra nuovi soggetti, componenti e gruppi esentati. Occorre considerare tempi, diffusione territoriale e regime transitorio, non il solo numero isolato.

5. Scelta degli eletti | articoli 48, 56 e 58

Preferenze, capilista bloccati, candidature nelle liste del premio e pluricandidature possono rendere difficile prevedere l'esito personale del voto. Il precedente del 2017 ammette una combinazione di capilista e preferenze: non ogni candidatura bloccata è vietata. Qui la verifica deve concentrarsi sulla conoscibilità, sull'interazione tra le liste e sulle regole di proclamazione, che sono predeterminate e non lasciate a una scelta discrezionale successiva.

L'indicazione del premier non equivale alla sua elezione

Prerogative costituzionali, procedimento e possibile controllo della Corte.

6. Indicazione politica | articoli 67, 92 e 94

La riforma impone una proposta nominativa comune alle liste coalizzate, ma salva le prerogative del presidente della Repubblica e il libero mandato. La critica del “premierato di fatto” riguarda la pressione politica che l'indicazione può esercitare. Sul piano giuridico, una proposta non vincolante è distinta da una nomina automatica o da un obbligo di fedeltà del parlamentare. Il dossier non considera dimostrata una violazione del solo fatto dell'indicazione.

Il metodo parlamentare | articolo 72

Il ricorso alla fiducia ha ristretto lo spazio del confronto e può essere criticato politicamente. Per prospettare un vizio costituzionale del procedimento serve individuare una violazione specifica delle garanzie richieste per la materia elettorale: il solo ricorso alla fiducia non prova automaticamente l'illegittimità della legge.

Il calendario e gli standard europei

La stabilità delle regole vicino al voto è un criterio di buona pratica. L'indirizzo europeo di evitare modifiche fondamentali nell'anno precedente alle elezioni è uno standard di riferimento, non una causa automatica di invalidità interna. Ammette inoltre considerazioni specifiche per conformarsi a decisioni giudiziarie e a standard elettorali.

Al 13 ottobre sono annunciate iniziative giudiziarie per il 26 ottobre. Annuncio, deposito, rimessione e decisione sono passaggi diversi. L'accesso incidentale passa da un giudice, che verifica rilevanza e non manifesta infondatezza; i cittadini non dispongono di un ricorso diretto generale alla Consulta.

NESSUNA DATA O BOCCIATURA PREANNUNCIATA

Un giudizio può condurre a inammissibilità, rigetto o accoglimento di specifiche questioni. Non è corretto garantire una sentenza entro un mese determinato, né presumere il ripristino automatico del Rosatellum. La disciplina residua dipenderà dal dispositivo e dall'eventuale intervento legislativo.

09 / RIFERIMENTI VERIFICABILI

Siti istituzionali

Fonti per la verifica della disciplina e del quadro costituzionale.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Legge 9 ottobre 2026, n. 180, pubblicata nella Serie generale n. 235 del 9 ottobre 2026. Testo originario; entrata in vigore 24 ottobre 2026. [Apri il riferimento verificabile](#)

Camera dei deputati

Iter A.C. 2822-B e approvazione definitiva; documentazione parlamentare e confronto fra testi. [Apri il riferimento verificabile](#)

Camera dei deputati e Senato della Repubblica - Servizi Studi

Dossier A.C. 2822-B del 16 settembre 2026 e testo a fronte, come supporto alla lettura del testo definitivo pubblicato. [Apri il riferimento verificabile](#)

Camera dei deputati - Sistema elettorale e referendum

Documentazione sul Rosatellum e sugli adeguamenti conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari. [Apri il riferimento verificabile](#)

Senato della Repubblica - Costituzione italiana

Testo della Costituzione: principi sul voto, sulla rappresentanza, sulle pari opportunità e sulla forma di governo. [Apri il riferimento verificabile](#)

Corte costituzionale

Sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017; quadro del giudizio incidentale di costituzionalità. [Apri il riferimento verificabile](#)

[Sentenza n. 1/2014](#) | [Sentenza n. 35/2017](#) | [Le funzioni della Corte](#)

Consiglio d'Europa - Commissione di Venezia

Dichiarazione interpretativa sulla stabilità delle leggi elettorali, CDL-AD(2024)027. Standard europeo di buona pratica. [Apri il riferimento verificabile](#)

Nota di metodo. Il dossier ha finalità esclusivamente divulgative. Le simulazioni sono esempi aritmetici, non previsioni elettorali. I possibili profili di incostituzionalità non sono violazioni accertate: il giudizio sulle eventuali questioni ritualmente sottoposte spetta alla Corte costituzionale. Aggiornamento al 13 ottobre 2026.